

Web

COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/11/2014
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 del 14 marzo 2017

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot.225 del 4/3/2015)
presentata dalla Sig.ra [REDACTED]

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 13,20, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr. Costantino Di Salvo, vice segretario generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 Novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediato il 1° dicembre 2014 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n. 225 del 4/3/2015;

Creditore: 


Oggetto del credito: risarcimento danni per sinistro stradale del 18/6/2006;

Importo richiesto: € 3.025,00;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 25/5/2015 e quella integrativa dell'8/4/2016 dalle quali si evince che il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto **“la Commissione comunale sinistri ha respinto l'istanza di risarcimento danni, verbale n.4/2015, stante che, dalla documentazione prodotta dall'istante non si evince un nesso di causa-effetto rispetto ai danni subiti dal richiedente”**;


VISTA la nota prot. 145 del 27/4/2016, a firma di tutti i componenti di questo O.S.L., trasmessa a mezzo p.e.c. il 28/4/2016, con la quale, viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni la Sig.ra  non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva.

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego;



Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della deliberazione al richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13,30

La Commissione straordinaria di liquidazione


Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano




Il Componente

Dr. Raffaele Mazzeo




Il Componente

Dr. Antonio Gangi



Il Vice Segretario Generale

Dott. Costantino Di Salvo



OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot. 225 del 4/3/2015)
presentata dalla Sig.ra [REDACTED]

n. 8 del 14/03/17

Il vice Segretario Generale

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 15 MAR. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Bagheria, li 15 MAR. 2017.

Il vice Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 15 MAR. 2017 al 30 MAR. 2017

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 14/03/2017.

Il vice II Segretario Generale